

Deliberazione n. 136/2016/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)

**Adunanza del 19 dicembre 2016
Provincia di Modena - Rendiconto 2013**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-*bis* del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.



266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai Presidenti delle amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004973 del 13 ottobre 2014;

Presa visione della relazione predisposta dall'Organo di revisione della **PROVINCIA DI MODENA;**

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota del 7 dicembre 2016;

Richiamata la deliberazione della Sezione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, concernente il referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto di rinviare ulteriori valutazioni in ordine alle società partecipate dall'Ente al previsto esame della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate presentata il 31 marzo 2016 ai sensi del citato art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 71 del 16 dicembre 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 19 dicembre 2016;

Udito il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO


L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, Tuel e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei



conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione della PROVINCIA DI MODENA sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi

irregolarità contabili.

La Sezione ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Presenza di partite residuali attive vetuste

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 è emersa la presenza di partite residuali attive vetuste del titolo III antecedenti al 2009 e conservate al 31 dicembre 2013 pari ad euro 228.132,56.

La Sezione, pur prendendo atto della diminuzione dell'ammontare dei residui attivi vetusti nel rendiconto 2014 (euro 147.345,68) e della costituzione del fondo svalutazione crediti sia nell'esercizio 2013 (euro 250.000,00) che nell'esercizio 2014 (euro 500.000,00), ritiene di segnalare che la presenza di residui attivi con alto grado di vetustà necessita di un'attenta e costante attività di monitoraggio.

Rapporti finanziari tra Provincia e organismi partecipati

In relazione ai rapporti finanziari tra la Provincia e gli organismi partecipati si rammenta che l'art. 6, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedeva che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegassero al rendiconto della gestione una "nota informativa", asseverata dai rispettivi organi di revisione, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, evidenziando e motivando le eventuali discordanze.

In materia va considerato anche l'art. 147-*quinques* del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d), del d.l. n. 174/2012, che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell'ente locale e di rafforzamento dei controlli sulle società partecipate non quotate, al comma 3 prevede che il "*controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni*".

La Provincia di Modena ha allegato alla nota di chiarimenti istruttori del 7 dicembre 2016 la nota informativa dei rapporti crediti-debiti asseverata dall'Organo di revisione dell'Ente, dalla quale risultano diverse discordanze tra crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2013¹.

¹ Per una rappresentazione dettagliata sui rapporti finanziari intercorrenti tra la Provincia di Modena e gli organismi partecipati si fa espresso rinvio alla precedente deliberazione di questa Sezione regionale di controllo sul rendiconto 2012 (deliberazione n. 51/2015/PRSE).



La Provincia di Modena, con la medesima nota di risposta del 7 dicembre 2016 ha precisato, per quanto concerne la società AMO Spa, che *"...la Provincia aveva evidenziato un debito superiore ai crediti vantati dalla società per euro 101.345,94. La motivazione di tale discordanza era riferibile alla presenza di residui passivi riferiti ad impegni che non rappresentavano ancora crediti per la società se analizzati con la logica della contabilità patrimoniale in quanto la prestazione del servizio o la consegna del bene non si sono verificati (o si sono verificati solo parzialmente nel corso dell'anno 2013). Tale debito è stato saldato nel corso dell'anno 2014. La discordanza risultante dal prospetto allegato al conto consuntivo dell'anno 2015 ammonta a soli euro 254,79"*.

In merito ai rapporti creditori e debitori con la società AUTOBRENNERO Spa, l'Ente ha comunicato che *"...la Provincia aveva evidenziato un credito di euro 9.297.000,00 dovuta alle differenti logiche di funzionamento delle due contabilità, finanziaria per la Provincia ed economico patrimoniale per la società. Nel 2008 gli enti hanno stipulato una convenzione in virtù della quale Autobrennero avrebbe riconosciuto circa 10.000.000 di euro alla Provincia di Modena per l'esecuzione di opere di adduzione all'autostrada in territorio modenese. In virtù della convenzione citata, la Provincia di Modena ha iscritto un residuo attivo e uno passivo di pari importo nel proprio bilancio. L'importo evidenziato al 31.12.2013 dalla Provincia a titolo di residuo attivo poteva essere iscritto nella contabilità come debito da Autobrennero solo al momento della progressiva rendicontazione delle opere stradali. Nel corso dell'anno 2014 i lavori stradali effettuati sono stati rendicontati e si è provveduto ad incassare euro 3.670.024,73 con reversale n. 401 del 21/2/2014. Lo scostamento al 31/12/2014 così come da prospetto allegato al conto consuntivo 2014 era pari ad euro 5.626.975,27. A seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili ai sensi della contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011) in sede di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi si è proceduto ad imputare correttamente agli esercizi in cui si verifica l'esigibilità. Il credito evidenziato nel prospetto allegato al conto consuntivo dell'anno 2015 è stato pertanto di soli euro 102.822,13 relativi a lavori realizzati a fine esercizio 2015 in corso di rendicontazione alla società"*.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in nota dall'Ente, in merito alle motivazioni delle discordanze fra le poste creditorie e debitorie intercorrenti fra l'Ente e gli organismi partecipati, raccomandando di porre particolare attenzione ai rapporti finanziari tra la Provincia e gli organismi partecipati

nonché alla relativa rappresentazione contabile, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra il bilancio dell'Ente e quello degli organismi stessi.

In ordine al profilo della mancata asseverazione dei dati da parte dell'Organo di revisione degli organismi partecipati, si sottolinea che è intervenuta la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG ove è stato precisato che, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che alla luce di quella nuova dettata dall'articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'Ente territoriale e di quello dell'organismo controllato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

In occasione dell'esame dei rendiconti dei successivi esercizi, la Sezione si riserva di verificare l'adempimento del suddetto obbligo normativo di cui sono destinatari gli organi di revisione sia dell'Ente che dell'organismo partecipato.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate, rinviando specifiche valutazioni in ordine alle società partecipate dall'Ente al previsto esame della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate presentata il 31 marzo 2016 ai sensi del citato art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;


DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio provinciale, al Presidente e all'Organo di revisione della PROVINCIA DI MODENA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.



Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 19 dicembre



2016.

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria il 19 dicembre 2016

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

